



## INDICE

PREMESSA.....	2
SINTESI PUNTUALE.....	3
ALLEGATO ALLA PREMESSA.....	7
• Le proposte di legge dal 2010 a oggi .....	7
• Le funzioni assunte dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane sulla base della Legge nr. 6 del 2 gennaio 1989 .....	8



**GUIDE ALPINE ITALIANE**  
COLLEGIO NAZIONALE

## PREMESSA

Il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane (CoNaGAI) è organo giuridico di autogoverno della professione di Guida Alpina, Aspirante Guida, Accompagnatore di Media Montagna e Guida Vulcanologica istituito con Legge 2 gennaio 1989 n.6. Sul territorio italiano sono presenti in recepimento della normativa quadro sopracitata 14 collegi territoriali rappresentanti 12 regioni e due province autonome e si rappresenta istituzionalmente presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e, limitatamente alle problematiche inerenti la mobilità internazionale e l'accesso parziale alle professioni, presso l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I trenta anni trascorsi dalla promulgazione della legge 2 gennaio 1989 n. 6 evidenziano l'inadeguatezza normativa rispetto all'evolversi delle esigenze turistiche fin qui maturate. Il turista oggi è sempre più informato ed esigente e chiede di vivere un'esperienza integrata che non sia più legata solo alla visita di un luogo. I turisti oggi richiedono sempre più vacanze outdoor all'insegna dell'emozione secondo un approccio di tipo esperienziale in totale immersione e interazione con gli elementi naturali che l'ambiente offre. I dati di settore delle ultime stagioni sono eloquenti: crescite a doppie cifre per tutto il comparto outdoor del turismo sia invernale che estivo.

La legge nazionale oggi è ferma e limitata a definire solamente l'attività della guida alpina, dell'aspirante guida, dell'accompagnatore di media montagna e della guida vulcanologica fissandone gli elementi tipici della libera professione (obbligo di formazione, abilitazione e iscrizione all'albo/elenco), mentre ha demandato alle regioni non solo il compito di occuparsi della loro formazione e abilitazione, **ma soprattutto la scelta in merito alla previsione o meno di tale figura nel proprio ordinamento** (con particolare riferimento all'accompagnatore di media montagna).

### Concorrono alla situazione di stallo le seguenti cause:

- **Il mancato recepimento/attuazione della normativa statale da parte di alcune regioni**, la scelta, di un numero ancora maggiore di esse, di non istituire la figura dell'accompagnatore di media montagna e di creare, di propria iniziativa, nuove figure professionali le cui competenze possono sovrapporsi con quelle delle guide alpine e degli accompagnatori, **ha disatteso le aspettative del legislatore del 1989 e soprattutto, ha creato un'accentuata disomogeneità tra le varie regioni italiane causando una preoccupante confusione non solo per gli utenti del turismo, ma anche per gli stessi operatori del settore.**
- Poiché il percorso formativo delle Guide Alpine Italiane prevede la piena capacità operativa in tutti i campi a essa riservati (arrampicata su roccia e ghiaccio, sci fuoripista e scialpinismo, alpinismo e alta montagna), **l'assenza di adeguamento della materia ai cambiamenti sopravvenuti esclude l'accesso parziale alle singole discipline** con conseguente esclusione dei candidati non uniformemente capaci o appartenenti alle aree non tradizionalmente alpine, discriminati nel raggiungimento, in tutti i settori di riserva, dei livelli minimi richiesti per l'accesso allo svolgimento dell'attività professionale di guida alpina. Ne consegue l'attuale proliferazione di figure «non professionali» che svolgono attività con il pubblico pur essendo prive dell'adeguata formazione, vanificando così proprio il senso della tutela pubblicistica della professione.

L'inadeguatezza normativa/amministrativa e le trasformazioni nel mondo del turismo outdoor/esperienziale, precedentemente descritte, rendono necessari e urgenti interventi di riforma e parziale riordino di questo comparto turistico attraverso:

- lo scorporo di alcune discipline (accesso parziale) e **l'individuazione/istituzione di nuove qualifiche professionali**, quali il **Maestro di Arrampicata** e la **Guida Canyoning**, le cui attività si realizzano soprattutto e sempre più in aree non alpine e devono necessariamente prevedere competenze specifiche; competenze sin qui paradossalmente ottenute da alcune aggregazioni di praticanti in seno al riconoscimento di professione non regolamentata (*legge 14 gennaio 2013, n. 4*); dette nuove qualifiche professionali permettono altresì la piena applicazione della normativa

### Organo Giuridico di coordinamento dei Collegi Regionali

comunitaria sulla libera circolazione di persone e servizi tra gli Stati membri ed in speciale modo della direttiva CE n. 36/2005, successivamente integrata e modificata dalla direttiva CE 55/2013. Infatti esse consentono ad un professionista di uno stato membro, che si è abilitato in un solo determinato settore, (canyoning, arrampicata sportiva), di svolgere la professione in Italia evitando l'obbligo di misure compensative secondo il principio dell'accesso parziale regolamentato dall'art. 5 septies del Decreto Legislativo 206/2007 successivamente modificato dal Decr. Leg.vo 15/2016, che ha recepito le direttive comunitarie sopra citate;

- l'armonizzazione della formazione e l'ampliamento delle competenze in capo alle figure professionali dell'**Accompagnatore di Media Montagna e della Guida Vulcanologica**;
- la soluzione della problematica in capo all'**Aspirante Guida** circa la temporalità dell'esercizio professionale e la sua "sopravvivenza" per incompatibilità burocratiche;
- la **rappresentatività** e il **diritto di voto** nelle adunanze collegiali dei rappresentanti appartenenti agli elenchi speciali.

**Tali interventi si rendono, necessari, sia per garantire la salute e la sicurezza degli utenti, sia per offrire loro la certezza di affidarsi a professionisti adeguatamente preparati e costantemente controllati nel loro operato.**

**Il riordino della materia permetterebbe a numerose persone, che attualmente svolgono queste attività in forma non professionale, di accedere in forma professionale e con tutte le garanzie necessarie (forma giuridica corretta, coperture assicurative e previdenziali) all'attività di accompagnamento e di insegnamento in ambiente. L'intervento auspicato, inoltre, non solo andrebbe a vantaggio dell'intero comparto turistico traducendosi in una garanzia di offerta di servizi di alta qualità, ma andrebbe anche a beneficio dell'erario statale in quanto farebbe emergere settori attualmente non sottoposti a tassazione.**

In questo quadro il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane (Co.Na.G.A.I.) auspica e richiede l'intervento legislativo nel settore di competenza, fiducioso del riconoscimento della valenza storica dimostrata sia nel campo formativo che organizzativo.

## SINTESI PUNTUALE

**delle proposte di revisione normativa delle professioni tecniche dell'outdoor.**

1) Istituzione della nuova qualifica del **Maestro di Arrampicata** - implementazione degli elenchi speciali già previsti nel quadro normativo della Legge 6/1989.

Scopo: individuare una figura professionale qualificata, specificatamente orientata all'attività di **arrampicata sportiva outdoor** (mansione ora espletabile dalla Guida Alpina e dall'Aspirante Guida specializzati - art. 10, § 1, lettera (a), Legge n. 6 del 2 gennaio 1989).

2) Istituzione della nuova qualifica della **Guida Canyoning** - implementazione degli elenchi speciali già previsti nel quadro normativo della legge 6/1989.

Scopo: individuare una figura professionale qualificata, specificatamente orientata ai **percorsi in forra** dove sia necessaria l'attrezzatura quali corde e imbracature per le manovre di sicurezza (mansione ora espletabile dalla Guida Alpina e dall'Aspirante Guida specializzati - art. 10, § 1, lettera (c), Legge n. 6 del 2 gennaio 1989).

Entrambe le sopracitate figure nazionali - maestro di arrampicata / guida canyoning - opereranno nel loro settore con specifiche limitazioni, individuate dai rispettivi percorsi formativi e dagli ambiti tipici delle diverse Regioni. **La loro formazione fornirà un'adeguata risposta a coloro che scelgono di dedicarsi in modo serio e professionale a queste discipline, garantendo loro un'adeguata preparazione, periodici corsi di aggiornamento e la possibilità di regolarizzare la loro posizione sia in termini fiscali che assicurativi, e incentiverà l'occupazione in attività ecosostenibili, particolarmente attraenti per i giovani.** Inoltre i Collegi regionali delle guide alpine possono offrire un valido riferimento alle Amministrazioni territoriali per tutte le problematiche che riguardano queste attività, determinando un sostegno e conseguente incremento dell'offerta turistica, in sintonia con quanto già avviene nelle altre Nazioni.

**Organo Giuridico di coordinamento dei Collegi Regionali**

Attualmente operano in questi settori persone non abilitate, con formazione approssimativa e senza adeguate coperture assicurative e previdenziali. Questo comporta un pericolo per la sicurezza degli utenti che non sanno se si stanno affidando (o se stanno affidando i loro figli) a persone adeguatamente preparate, aggiornate e controllate da un ordine professionale.

3) Professione di **Accompagnatore di Media Montagna**, già contenuta negli articoli 21 e 22 della Legge n. 6 del 1989. In molte parti d'Italia è sentita l'esigenza di un accompagnamento escursionistico qualificato. Attualmente espletano l'attività di accompagnatore sia operatori regolarmente abilitati, come previsto dall'articolo 21 della Legge n. 6 del 1989, sia soggetti privi di una formazione riconosciuta, sia altri soggetti provvisti di titoli conseguiti in forza di legislazioni concorrenti degli enti locali. La formazione assente o approssimativa, le difformità nelle competenze tra aree geografiche, l'inadeguatezza delle coperture assicurative e previdenziali e la mancata iscrizione negli appositi elenchi speciali rendono, attualmente, aleatoria ogni pretesa identità professionale.

**La formazione dell'accompagnatore di media montagna deve essere limitata al terreno escursionistico anche innevato che non presenti difficoltà tali da richiedere l'utilizzo di materiale alpinistico; pur dovendo essere figura professionale nazionale si rende necessario individuare, da parte delle Regioni, quali sono gli ambienti di sua competenza nelle diverse aree geografiche. Oltre alla definizione delle aree di esercizio, in particolare sul terreno innevato, vanno definiti gli ambiti professionalmente preclusi, in quanto possono presentare insidie naturali e richiedere abilità tecniche che esulano dalla loro formazione, questo al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato agli utenti.**

Una formazione omogenea e incentrata sia sugli aspetti tecnici legati alla conduzione di gruppi di persone che sugli aspetti culturali negli ambiti naturalistici, storici e antropologici consentirebbe la creazione di un'autentica figura professionale, oggi indispensabile per la valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico.

4) Professione di **Guida Vulcanologica** già contenuta nell'articolo 23 della Legge n. 6 del 1989. È sentita l'esigenza, in particolare nelle regioni Sicilia e Campania, di un accompagnamento qualificato in ascensioni ed escursioni sui terreni vulcanici.

**La formazione della guida vulcanologica, attraverso il ricorso all'istituto della specializzazione, deve prevedere, limitatamente ai terreni vulcanici, adeguata formazione tecnica per affrontare le varie tipologie di ascensioni ivi presenti.**

Entrambe le sopracitate figure nazionali - accompagnatore di media montagna / guida vulcanologica - opereranno nel loro settore con specifiche limitazioni, individuate dai rispettivi percorsi formativi e dagli ambiti tipici dei loro territori. **La loro formazione fornirà un'adeguata risposta a coloro che scelgono di dedicarsi in modo serio e professionale a queste attività.** Anche per questa tipologia di attività i Collegi regionali potrebbero offrire un valido appoggio per tutte le problematiche in addivenire.

5) **Prevedere la possibilità anche per gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata, le guide canyoning e le guide vulcanologiche di ottenere specializzazioni a loro riservate.** Esse permettono di ampliare il loro ambito di competenza e di fare di queste figure, qualora decidessero di fermarsi a questo livello e di non accedere alla qualifica di guida alpina, dei professionisti a tempo pieno.

6) **Soluzione ai problemi specifici dei collegi regionali delle guide alpine della Sicilia e della Campania e delle Regioni che non hanno guide alpine.**

Consentire il prosieguo dell'attività a queste realtà molto particolari e di grande valenza storica, tecnica e turistica. Al momento i due Collegi costituiti e operanti nelle regioni Sicilia e Campania possono esistere in ragione della presenza in tali regioni di guide alpine. Queste guide alpine conseguirono l'abilitazione grazie a una sanatoria che una trentina di anni fa aveva parificato il titolo di guida vulcanologica a quello di guida alpina. Da allora nessuno ha più ottenuto tale qualifica e il rischio che si corre è l'estinzione degli attuali titolari con conseguente chiusura dei Collegi.



Più in generale l'intervento normativo, necessario per scongiurare quest'evenienza, deve prevedere che nelle Regioni in cui non sono presenti guide alpine, il Collegio regionale possa essere costituito anche dai soli iscritti negli elenchi speciali.

7) **Risolvere l'annoso problema delle qualifiche con valenza regionale.** Le figure/qualifiche professionali di accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica, maestro di arrampicata e guida canyoning hanno valenza nazionale. È auspicabile che non esistano limitazioni di tipo amministrativo al lavoro dei professionisti, ma solamente limiti dati dal percorso formativo seguito e dalle diverse tipologie ambientali in funzione della preparazione degli operatori e della sicurezza che bisogna necessariamente garantire agli utenti.

8) Correggere un punto controverso della normativa vigente. **Allo stato attuale non è prevista nessuna forma di rappresentanza con diritto di voto negli organi direttivi dei Collegi territoriali e del Collegio nazionale delle guide alpine, per gli iscritti negli elenchi speciali.** Pur considerando la loro qualifica come parziale rispetto al titolo di guida alpina, riteniamo che vadano garantiti sia una forma di rappresentanza diretta che il diritto di voto. La determinazione numerica dei rappresentanti in seno al Direttivo del Collegio nazionale deve comunque essere posta a salvaguardia delle guide alpine che sono i titolari dell'ente di rappresentanza della categoria professionale in in tutte le sue articolazioni.

9) Valorizzare le differenti qualifiche professionali contemplate dalla Legge n. 6 del 1989 **rimuovendo il limite temporale che oggi caratterizza la figura dell'aspirante guida** e contemplando quindi un doppio grado di professione, l'uno e l'altro praticabili senza limiti temporali. La previsione del doppio grado e delle specializzazioni consentirà anch'esso di ricondurre a matrice ordinistica tutte le attività prestazionali che nel settore dell'outdoor il mercato va enucleando (guide canyoning, maestri di arrampicata et similia), così da garantire livelli uniformi di formazione e perciò di sicurezza per il pubblico degli utenti.

A cornice di quanto elencato precedentemente si evidenziano i seguenti capisaldi:

- **la formazione effettuata tramite i Collegi regionali delle guide alpine deve restare in capo alle Regioni e alle Province autonome** a garanzia delle peculiarità e delle specifiche esigenze locali, nel rispetto del «livello minimo di formazione» stabilito dal Collegio nazionale delle guide alpine. Questo al fine di garantire una formazione omogenea su tutto il territorio nazionale, presupposto indispensabile per il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dalle Regioni e Province autonome e quindi garantire la libera circolazione dei professionisti abilitati.
- **per la professione di guida alpina il Collegio nazionale deve attenersi ai criteri internazionali definiti dall'Unione Internazionale delle Associazioni delle Guide di Montagna**, organizzazione in cui si riconoscono gli organismi di rappresentanza delle guide alpine di oltre venti Paesi nel mondo, ivi inclusa l'Italia, e organizzazione di riferimento per la Commissione Europea in relazione alla libera circolazione delle professioni.
- **al fine di facilitare le Regioni dove non è presente un Collegio regionale delle guide alpine, tale servizio è fornito dal Collegio nazionale tramite le proprie strutture.**
- **le qualifiche complementari e assimilabili alla guida alpina (nuovi elenchi speciali: maestro di arrampicata e guida canyoning)** seguirebbero la forma di quanto già previsto dagli articoli 21, 22 e 23 della Legge n. 6 del 1989, (accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica). La formula degli elenchi speciali permette di riunire figure che si differenziano solo per aree di competenza, ma che sono strettamente legate all'ambiente naturale impervio, creando così un unico referente per l'ambito delle professioni turistico-tecniche dell'outdoor.



L'inserimento tramite gli elenchi speciali territoriali (regionali e/o delle provincie autonome) nell'organizzazione delle guide alpine, oltre alla fruizione di tutti i servizi offerti dai Collegi territoriali e nazionale, consentirebbe relativamente a queste figure di adempiere:

- **alla formazione all'interno dei progetti formativi delle guide alpine; in tale modo i titoli di accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica, maestro di arrampicata e guida canyoning diventerebbero titoli nazionali riconosciuti come propedeutici all'iter formativo dell'aspirante guida;**
- al comune conferimento al Collegio nazionale (Co.Na.G.A.I.), ~~per~~ delle competenze in materia di formazione attribuitegli dall'articolo 16 della Legge n. 6 del 1989; il Collegio nazionale rappresenterebbe ~~rappresentante~~ la **garanzia di uniformità dei titoli** presupposto indispensabile per ogni riconoscimento reciproco da parte dei competenti organi regionali e da parte della Comunità Europea nell'ambito delle direttive europee relative alla libera circolazione e all'accesso parziale della professione di guida alpina (direttiva CE n. 36/2005 e direttiva CE n. 55/2013), come già avviene per le guide alpine.

## ALLEGATO ALLA PREMESSA

### Le proposte di legge dal 2010 a oggi

#### Proposte di legge parlamentari

- Camera dei Deputati, nr. 3170, Proposta di Legge Di Centa, Quartiani, Paniz, ..., presentata il 2/02/2010 "Riordino delle professioni del turismo montano".
- Camera dei Deputati, nr. 5470, Proposta di legge Saltamartini e Frassinetti, presentata il 25/09/2012 "Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti l'ordinamento delle professioni del turismo montano".
- Camera dei Deputati, nr. 3011, Proposta di legge Melilla, presentata il 3/04/2015 "Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina" (\*).
- Camera dei Deputati, nr. 3233, Proposta di legge Vallascas, presentata il 15/07/2015 "Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina" (\*).
- Camera dei Deputati, nr. 3847, Proposta di legge Borghi Enrico, presentata il 20/05/2016 "Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di montagna" (\*).
- Senato della Repubblica, nr. 2916, Disegno di legge Panizza e Laniece, presentata il 22/09/2017 "Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina".
- Camera dei Deputati, nr. 407, Proposta di legge Saltamartini, presentata il 27/03/2018 "Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti l'ordinamento delle professioni del turismo montano".

(\*): Nota: si ricorda che le proposte Melilla, Vallascas e Borghi sono state esaminate e unificate dalla VII Commissione della Camera sulla base della relazione presentata dall'on. Blazina a partire dalla data del 14/06/2016.

#### Proposte di legge del Co.Na.G.A.I.

- Proposta di emendamento alla Legge 6/1989, approvata con delibera del direttivo Co.Na.G.A.I. del 17/07/2014.
- Proposta di modifica alla Legge 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina", approvata dal direttivo Co.Na.G.A.I. del 1/08/2017, con riserva di successive integrazioni.
- Proposta di modifica alla Legge 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina", proposta dell'avv. Zambelli del 31/08/2017 e successiva modifica del 23/07/2018.

#### Tutte le suddette proposte sono coerenti con la nostra visione:

- vogliamo rispondere alle esigenze delle Regioni che non hanno le grandi montagne, ma che hanno magnifici sentieri in ambiente montano, falesie e pareti di roccia fra le più belle al mondo, vulcani attivi frequentati dagli appassionati di escursionismo, alpinismo e sci alpinismo, canyon e torrenti in cui praticare il canyoning;
- vogliamo che i professionisti, che insegnano e accompagnano in queste attività, abbiano una formazione uniforme sul territorio nazionale e tale da garantire i massimi livelli di sicurezza e qualità e che siano riconosciuti a livello europeo. In questo senso è importante ricordare che la Comunità europea ha inserito la figura di guida alpina fra le professioni riconosciute e che il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane è l'ente di riferimento per i Ministeri competenti italiani;
- non vogliamo escludere nessuno, ma anzi offrire:
  - a chi già lavora, l'opportunità di lavorare meglio, in regola, con elevati standard di formazione e con un'organizzazione alle spalle che ne tuteli la professionalità;
  - ai giovani serie opportunità di lavoro.



**Esse interpretano, pur con modalità differenti, la nostra volontà di:**

- aggiornare la Legge nr. 6 del 1989;
- aprirci verso nuove qualifiche professionali;
- proporci come ente per l'organizzazione e la formazione delle nuove qualifiche professionali diventando i Collegi dove tutte le figure/qualifiche professionali saranno organizzate, formate e rappresentate con pari dignità.

**Le funzioni assunte dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane sulla base della Legge nr. 6 del 2 gennaio 1989**

Allegato XXI della Legge nr. 81 del 9 aprile 2008, "Testo unico sulla sicurezza"

Il Co.Na.G.A.I. è individuato come soggetto formatore nazionale per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Legge nr. 15 del 28 gennaio 2016, "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»

L'art. 6 prevede la tessera professionale europea (EPC) per la professione di guida alpina e individua nel Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (Ufficio per lo Sport) l'autorità competente.

L'Ufficio per lo Sport è anche autorità competente per la mobilità internazionale delle guide alpine extra UE, per le figure professionali (UE ed extra UE) di mountain leader (accompagnatore di medi montagna), guida canyoning, maestro di arrampicata e maestro di sci e per i riconoscimenti parziali delle professioni di guida canyoning estera e maestro di arrampicata estero.

In questi ambiti il Co.Na.G.A.I. è l'interlocutore naturale e il referente dell'Ufficio per lo Sport che affida a esso la verifica degli standard formativi affinché siano equivalenti ai profili professionali di cui il Co.Na.G.A.I. stesso è titolare (aspirante guida alpina, guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica, guida canyoning (specializzazione), maestro di arrampicata (specializzazione). L'Ufficio per lo Sport affida altresì al Co.Na.G.A.I. la tenuta degli elenchi dei professionisti stranieri che operano in Italia temporaneamente e con i propri clienti.

Legge nr. 1 del 2 gennaio 2018, "Codice della Protezione civile"

Sulla base di quanto enunciato nell'art. 13, § 2 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile), il Co.Na.G.A.I., in quanto ordine e collegio professionale, ha siglato un accordo quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il servizio di soccorso in situazioni di emergenza e calamità, per l'elaborazione e l'attivazione di piani di protezione civile e per lo scambio di competenze, esperienze e informazioni in attività di formazione e addestramento.

**Tutti questi elementi concorrono a legittimare la nostra richiesta di essere individuati come l'ente che forma, organizza e governa tutte le figure/qualifiche professionali citate nel documento di sintesi (guida alpina, aspirante guida, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica, guida canyoning, maestro di arrampicata).**

**Organo Giuridico di coordinamento dei Collegi Regionali**